52883-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giacomo Paoloni	- Presidente -	Sent. n. sez. 1594
Andrea Tronci		UP - 27/09/2018
Angelo Costanzo		R.G.N. 18362/2018
Orlando Villoni		
Ersilia Calvanese	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile

nato a Chieti il

nel procedimento a carico di:

1. 23/11/1958
2.
3. o in 1965
4.
5.
6. F
7
8.

avverso la sentenza del 21/12/2017 della Corte di appello dell'Aquila

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

G

udita la parte civile, avv. Paola Di Cioccio, che ha concluso, depositando conclusioni scritte e nota spese e riportandosi al ricorso, del quale ha chiesto l'accoglimento;

uditi i difensori, avv. Fausto Troilo, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Di Tizio e dell'avv. Nicola Antonio Sisti, per [illegible] avv. Cristiano Maria Sicari, anche in sostituzione dell'avv. Enrico Ioannoni e dell'avv. Italo Colanieri, per [illegible] che hanno concluso associandosi alle conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello dell'Aquila confermava , sull'appello della parte civile, la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva assolto [illegible] agli artt. 110 e 323 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Agli imputati era stato contestato di aver, nelle loro rispettive qualità di Presidente della Provincia di Chieti, di assessori della Giunta provinciale e di segretario generale del medesimo ente, deliberato di stipulare un contratto per l'assunzione di otto dipendenti destinati formalmente ad uffici per i quali era stata rappresentata l'urgenza e che invece erano stati destinati allo staff dell'ufficio di Presidenza, così violando l'art. 90 TUEL (che prevede il ricorso a personale esterno per tale staff solo nel caso – nella specie non ricorrente – di ente non dissestato o non strutturalmente deficitario).

Secondo il primo giudice, non era stato provato né lo stato di dissesto dell'Ente né la assenza della urgenza di destinare gli assunti ai singoli reparti amministrativi né infine la loro destinazione allo staff presidenziale.

[illegible] quale parte civile, assumendo di essere stato danneggiato dalla illegittima procedura di assunzione, in quanto soggetto portare di invalidità ed estromesso ingiustamente dalla procedura stessa, che era stata eseguita in tempi restrintissimi dalla Provincia ricorrendo ad una agenzia interinale, aveva appellato la sentenza di assoluzione, richiamando talune prove che avrebbero dimostrato l'aggiramento della normativa di cui all'art. 90 cit. e la ricollocazione degli assunti nello staff presidenziale (segnatamente le deposizioni [illegible] e [illegible] nonchè la relazione di p.g. d[illegible]

La Corte di appello riteneva che non fosse dimostrata la illegittimità della procedura per l'assunzione e correlativamente l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale conseguito dai dipendenti assunti (ovvero che costoro formalmente assunti per essere destinati ad uffici amministrativi dell'Ente fossero stati in realtà impiegati nello staff presidenziale).

Era invero emerso che la delibera per la assunzione degli otto impiegati era stata preceduta da svariate richieste dei dirigenti di settori amministrativi che lamentavano l'urgenza di personale da destinare ai propri uffici, giustificati con documentate esigenze (i numerosi pensionamenti del personale esistente) e che avevano quindi legittimato il ricorso alla procedura di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 (che prevedeva forme contrattuali flessibili di assunzione).

In particolare dalle fonti testimoniali raccolte e anche da quelle espressamente richiamate dall'appellante (ritenuta tuttavia l'inutilizzabilità della relazione di p.g., non essendo stato il ssunto quale teste), non era emerso alcun elemento di segno contrario rispetto alla ricostruzione del primo giudice.

La Corte di appello infine concludeva che non sarebbero state in ogni caso sufficienti, al fine di integrare la fattispecie penale contestata, le modalità con cui la procedura selettiva era stata condotta quanto ai tempi strettissimi che non avevano consentito di comparare la posizione di tutti gli iscritti ai centri di impiego, compreso l'appellante.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione gli artt. 90 TUEL, 97, 3, 51 Cost., l. n. 68 del 1999, della normativa comunitaria a tutela dei disabili in materia di occupazione e della direttiva comunitaria 2000/78 CE.

La Corte di appello non avrebbe valutato correttamente le prove, che dimostravano che l'urgenza e la velocità di selezione del personale era stato in realtà un *escamotage* artatamente strumentalizzato ed invocato dagli imputati per aggirare le norme in tema di assunzione del personale, favorendo dipendenti già facenti parte dello staff presidenziale.

Dalle indagini di p.g., trasfuse nella relazione prodotta in atti (facente parte del fascicolo del dibattimento e più volte menzionata dal primo giudice), e dalla istruttoria dibattimentale, attraverso i testi assunti, era emersa la prova dei fatti ed in particolare la ricollocazione degli assunti sempre allo staff presidenziale.

In particolare, rilevano le s.i.t. della onfermate sostanzialmente in dibattimento (in tale sede la teste avrebbe riferito che gli assunti erano gli stessi

che già avevano un rapporto con l'Ente e che furono "ricollocate le stesse persone"), la deposizione di (che aveva ammesso di essere stato nuovamente assegnato all'ufficio di Presidenza), la relazione di p.g. del colonnello della G.d.F., in ordine alla destinazione del personale assunto allo staff presidenziale per funzioni di indirizzo politico).

Sarebbe dimostrato poi il dolo degli imputati dalla comprovata elusione della legge per aggirare i divieti imposti dall'art. 90 TUEL.

2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 2043, 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.

Sarebbe legittimità e fondata la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente in ordine a tutti i danni subiti dalla parte civile in conseguenza dei reati contestati agli imputati.

In particolare, sarebbe emerso il comportamento illegittimo dell'Ente nell'affidare ad un'agenzia interinale la procedura di assunzione in tempi strettissimi, così da bypassare le regole per la selezione e valutazione del personale e pretermettere la partecipazione di soggetti terzi (tra i quali il ricorrente, con diritto di precedenza).

2.3. In base a tali motivi, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, previo rinvio pregiudiziale alla Corte U.E. per la interpretazione ed applicazione della normativa europea in tema di diritto al lavoro dei disabili portatori di handicap e di legittime procedure concorsuali per la regolare assunzione del personale nella P.A. e negli enti locali, nonché della direttiva comunitaria 2000/78 CE e del diritto europeo a tutela del diritto al lavoro dei disabili e per l'accertamento della compatibilità della normativa nazionale alla normativa europea, nonché per l'accertamento della violazione da parte degli imputati della suddetta normativa con l'adozione della delibera in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorrente ha meramente riproposto in questa sede questioni oggetto dei motivi di gravame e già esaminate dalla sentenza impugnata, non confrontandosi con il ragionamento probatorio esposto dalla Corte di appello e finendo in definitiva per avanzare critiche del tutto aspecifiche.

In particolare, il ricorrente non si correla con quanto la Corte di appello ha affermato in ordine alle prove richiamate a sostegno della tesi della parte civile, ovvero in merito alla effettiva portata delle testimonianze dibattimentali e alla inutilizzabilità della relazione di p.g.

Relativamente all'utilizzabilità di tale ultimo atto, le argomentazioni in diritto del ricorrente si rivelano tra l'altro generiche, a fronte dei puntuali rilievi – giuridicamente corretti (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906) – espressi dalla Corte territoriale.

3. Alla luce della motivazione della sentenza impugnata, non ha inoltre alcuna rilevanza la questione sollevata dal ricorrente in ordine alla interpretazione della normativa dell'Unione europea, posto che il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non sortirebbe alcun effetto nel procedimento in esame.

La Corte di appello ha infatti evidenziato che non era dirimente per la sussistenza del reato contestato la mera verifica della illegittimità o meno delle modalità di svolgimento della procedura di selezione del personale, adottata nel caso in esame, e che non aveva consentito la valutazione comparativa di tutti gli iscritti ai centri di impiego e quindi dello stesso ricorrente (iscritto nell'elenco delle categorie protette), in assenza della prova (nella specie mancante) che attraverso tale procedura si fosse inteso aggirare il disposto dell'art. 90 TUEL.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/09/2018.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Giacomo Paoloni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 NOV 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito